



COMUNE DI SAN SPERATE

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale n. 11 del 29 aprile 2025

Il sottoscritto Francesco Picciau, revisore dei conti del Comune di San Sperate, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 1° giugno 2023 ha ricevuto in data 29 aprile 2025, la richiesta di parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18.04.2025 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: Modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

IL REVISORE UNICO

Premesso che

- l'art. 1, commi 639 e ss, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale "... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- i commi da 641 a 703 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116;

Richiamato

- la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;
- il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 44 in data 30/07/2021 e successivamente aggiornato il 27/04/2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n 11;

Preso atto

- della necessità dell'ente di posticipare la data per la presentazione della documentazione comprovante il conferimento dei cosiddetti rifiuti speciali dal 31 gennaio dell'anno seguente a data successiva come da richiesta presentata dai rappresentanti delle attività commerciali.
- che lo spostamento della data di scadenza per la comunicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, con la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese private a ciò abilitate, non implicherebbe nessun aggravio per l'ufficio tributi per il riconoscimento della riduzione della tassa rifiuti, se lo stesso slittamento si concretizzasse nei seguenti termini: dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'imposta;
- della necessità di adeguare/modificare l'art. 7 del regolamento TARI ricevuto con la presente proposta di deliberazione.

Visto

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18.04.2025 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: Modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

Acquisito

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Il Revisore Unico

ESPRIME in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18.04.2025 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: Modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Francesco Picciau